



## COMUNE DI BERCHIDDA

(Prov. di Olbia Tempio)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 57 del 26/10/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E DEI RELATIVI ONERI DA PORRE A CARICO DEI DEBITORI MOROSI**

L'anno **2016**, addì **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **19:30**, nella **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del sig. **Prof. Nieddu Andrea** il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Grazia Meloni**.

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presenza</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presenza</b>
NIEDDU ANDREA	X	MANCHINU MANUELA	X
TARAS GIANNI	X	CARIA DOMENICA	X
SERRA MIRKO IGOR	X	NIEDDU LUCA	X
TIRRIA PAOLA MARIA		COSSU ALESSANDRO	X
GAIAS FRANCESCO	X	FRESU SILVIO	X
SINI PASQUALE		CALVIA PIETRO	X
FRESU FRANCESCO			

**Presenti: 10    Assenti: 3**

Sono presenti gli Assessori Esterni BRIANDA MARA, PORCU MAURIZIO, MAZZA PIERA ANGELA, SINI MARCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E DEI RELATIVI ONERI DA PORRE A CARICO DEI DEBITORI MOROSI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che a seguito delle recenti disposizioni di cui al D.L. 70/2011 (con particolare riferimento all'art. 7 comma 2 gg-ter e quater), così come modificato dal D.L. 201 del 6/2/2011 (art. 14 bis), convertito con L. 22/12/2011, n. 214 i comuni possono effettuare la riscossione coattiva delle predette entrate, anche tributarie, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;

che i soggetti terzi di cui all'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/1997 (principalmente si tratta delle società iscritte all'albo dell'art. 53 del D.Lgs. 446/1997), - ai sensi del già citato D.L. 70/2011 art.7 comma 2 gg-septies- possono applicare esclusivamente le disposizioni del regio Decreto 639/1910, senza potersi giovare dei privilegi previsti dal titolo II del D.P.R. 602/1973.

**Atteso** che, in aggiunta alla possibilità di riscuotere tramite iscrizione a ruolo, è intenzione di questo Ente darsi la possibilità di gestire direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali mediante lo strumento dell'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011.

**Ritenuto** che la gestione diretta con ingiunzione fiscale appare, infatti, la forma più conveniente ed efficace per la riscossione coattiva essendo applicabili anche i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973, che consistono essenzialmente nell'applicazione del fermo amministrativo, del pignoramento presso terzi in forma diretta ai sensi dell'art. 72 bis, una procedura peculiare per l'espropriazione immobiliare.

**Rilevato** che l'ingiunzione fiscale, inoltre, con i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973, potrà avvalersi di tempi e soggetti speciali, evitando costi e tempi di costituzione e affidamento della gestione ad una società a capitale interamente pubblico;

che si conservano prerogative altrimenti inutilizzabili laddove si ritenesse di continuare a ricorrere agli altri soggetti terzi di cui all'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/1997 (principalmente si tratta delle società iscritte all'albo dell'art. 53 del D.Lgs. 446/1997), i quali - ai sensi del già citato D.L. 70/2011 art.7 comma 2 gg-septies- potrebbero applicare esclusivamente le disposizioni del regio Decreto 639/1910, senza potersi giovare dei privilegi previsti dal titolo II del D.P.R. 602/1973;

che, in base al disposto delle citate norme del D.L.70/2011, la riscossione coattiva può essere gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale) fino alla stessa esecuzione forzata per il recupero del proprio credito.

- Ritenuto** opportuno ipotizzare fin da ora l'assegnazione al Responsabile di ogni singolo settore di competenza le funzioni in ordine all'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali e/o tributarie, per sua natura scindibile in due fasi:
- fase di ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale.
  - fase esecutiva: è la fase in cui - dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento - si procede all'esecuzione forzata per il recupero dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata.
- Rilevato** che l'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 1997 al comma 5, lettera c) dispone che l'affidamento a terzi delle attività di riscossione debba essere effettuato senza ulteriori oneri a carico del contribuente;
- che riguardo alla previsione normativa sopra richiamata il Consiglio di Stato con sentenza 3413/2012 ha chiarito che il "divieto di aggravio economico" non deve essere determinato con riferimento alla concorrente procedura di riscossione mediante ruolo ed ai suoi costi, bensì alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall'amministrazione e che in tal modo il legislatore ha voluto chiarire che l'affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione delle procedura da parte degli uffici comunali.
- Ravvisato** che il Comune dovrà sostenere ulteriori costi per procedere alla riscossione diretta delle proprie entrate, non avvalendosi del concessionario di riscossione pubblico;
- Ritenuto** quindi necessario definire i costi da porre a carico dei debitori morosi per l'espletamento da parte del Comune dell'attività per la suddetta riscossione coattiva.
- Visto** il D. Lgs. 13/04/1999 n. 112 ed in particolare l'art. 17, come modificato dall'Art.32 del D.L.185/2008, che, ai commi 1 - 6 e 7 ter prevede che le spese per aggio, procedure esecutive e diritti di notifica siano posti a carico del debitore;
- Viste** le tariffe attualmente spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui alle Tabelle allegati A e B del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000 che, per equipollenza, si intendono applicate ai Comuni che utilizzano altresì gli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973.
- Visto** il decreto del 12 settembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 254, del 30 ottobre 2012 che definisce l'ammontare delle spese, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato.
- Ritenuto** di quantificare forfaitariamente gli importi, alla luce delle attività da porre in essere da parte del Comune, quali importi di rimborso per spese amministrative dovute all'ente da parte del debitore moroso per l'emissione e gestione dei seguenti documenti/atti come da bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Evidenziato** che il rimborso così determinato tiene conto anche dei costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere che devono essere posti a carico del debitore moroso.

- Rilevato** che la suddetta quantificazione forfetaria di costi, pur non essendo elemento richiesto dalla norma vigente, si attesta, comunque, mediamente al di sotto del compenso che sarebbe richiesto dal Concessionario pubblico per la riscossione.
- Dato atto** che la determinazione delle modalità applicative e dell'entità dei compensi da porre a carico dei cittadini (contribuenti) morosi è necessaria al fine di garantire il ristoro degli oneri sostenuti dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività destinate al recupero delle somme non pagate affinché detti costi non ricadano sulla collettività dei cittadini adempienti e siano, invece, posti a carico di chi, con il proprio comportamento, genera la necessità di realizzare ulteriori attività per la riscossione di quanto dovuto con aggiunta di costi rispetto all'iter ordinario di adempimento alle obbligazioni patrimoniali o tributarie.
- Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Visto** l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.
- Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile Servizio Finanziario.
- Visto** il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

Con sei voti favorevoli e n. 4 astenuti ( Nieddu Luca, Cossu Alessandro, Fresu Silvio, Calvia Pietro) resi per alzata di mano

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il “*Regolamento per la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate comunali?*” così come da bozza di cui all'allegato A) della presente deliberazione della quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, per le procedure esecutive, i relativi costi verranno posti a carico del debitore moroso, mediante applicazione del rimborso forfetario determinato in funzione di quanto indicato nel regolamento di cui all'allegato A) della presente deliberazione che, di essa, costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di quantificare forfetariamente gli importi di cui sopra quali importi di rimborso per spese amministrative dovute all'ente da parte del debitore moroso per l'emissione e gestione dei suddetti documenti/atti;
- 4) di dare atto che al contribuente moroso, oltre che alle spese forfetariamente addebitate, saranno addebitate tutte le ulteriori spese documentate di esecuzione;
- 5) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente delibera;

Di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione, sei voti favorevoli e n. 4 astenuti ( Nieddu Luca, Cossu Alessandro, Fresu Silvio, Calvia Pietro) resi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n.267/2000.-

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Prof. Nieddu Andrea

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Grazia Meloni

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

**Si attesta:**

che copia della presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 02/11/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Maria Grazia Meloni

### **ESECUTIVITA'**

La presenta deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

[ ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Berchidda, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Maria Grazia Meloni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Berchidda, 17/11/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Grazia Meloni

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E DEI RELATIVI ONERI DA PORRE A CARICO DEI DEBITORI MOROSI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Berchidda, li 26/10/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Rag. Antonio Rossi

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Berchidda, li 26/10/2016

Il Responsabile Settore Finanziario  
F.to Rag. Antonio Rossi